



*ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA  
DI PROTEZIONE CIVILE*

*Pianificazione di Emergenza – Coordinamento - Formazione di Protezione Civile*

**ELENCO SOCI**  
**“CONSULENTI TECNICI DI PIANIFICAZIONE”**  
**(C.T.P.)**





*ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA  
DI PROTEZIONE CIVILE*

*Pianificazione di Emergenza – Coordinamento - Formazione di Protezione Civile*

## PREMESSA

Questo "ELENCO" nasce soprattutto per dare un ordine alle figure professionali iscritte nell' I.N.S.F.O.

Le figure professionali anzidette, siano esse dipendenti presso Enti e Amministrazioni o liberi professionisti iscritti agli Ordini o Collegi, oppure liberi professionisti non iscritti, che orbitano intorno alle attività di protezione civile e principalmente nell'attività di pianificazione dei rischi, dovranno mantenere la caratteristica fondamentale di "Socio" dell'Istituto Nazionale Superiore di Formazione Operativa per rimanere iscritte nel presente ELENCO.

I liberi professionisti, come sappiamo, per poter esercitare la loro attività devono necessariamente possedere requisiti previsti dalla legge, che varia da Stato a Stato. Generalmente devono essere iscritti agli albi professionali quando questi esistono; può anche accadere talvolta che il requisito d'iscrizione a tale albo sia non obbligatorio, in questo caso nulla vieta loro di iscriversi a un'associazione.

Per svolgere la gran parte delle libere professioni non è generalmente richiesta l'iscrizione a un albo professionale, ad eccezione delle ipotesi previste dalla legge. Infatti, le cosiddette "*attività riservate*" a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle norme e costituiscono un *elenco limitato* rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull'apporto intellettuale. Tale "elenco limitato" tuttavia è molto più ampio di quello previsto nella maggior parte degli Stati e segnatamente nella Comunità Europea. Il professionista in Italia (a differenza che altrove) è ben distinto dagli altri operatori economici e quindi, ad esempio, non è assoggettabile alla disciplina del fallimento. Occorre inoltre presentare all'Agenzia delle Entrate della propria provincia di residenza o di esercizio della professione la richiesta di attribuzione della partita IVA tramite la quale si verrà identificati per le procedure amministrative.

Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, l'esercizio della libera professione non è generalmente precluso a chi sia lavoratore dipendente. Invece, in alcune situazioni il lavoratore può svolgere contemporaneamente la professione sia come dipendente e sia come libero professionista: il classico caso è quello dei medici che prestano servizio presso strutture pubbliche e che svolgono anche attività libero professionale, in gergo "da privato". Oppure vi è anche il caso in cui un soggetto svolga un'attività lavorativa (regolamentata o meno) da dipendente e nello stesso tempo eserciti la libera professione: ad esempio i numerosi insegnanti (privati o pubblici) che poi hanno anche una loro attività consulenziale.

### Disciplina normativa

L'art. 2229 del codice civile italiano "Delle professioni intellettuali" inquadra l'esercizio di una *professione intellettuale*. L'articolo in oggetto precisa che è la legge che "determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Pertanto, le libere professioni ordinarie sono un sotto insieme delle libere professioni. Questo assunto è successivamente confermato dall'art. 2231 che ribadisce il concetto secondo il quale la "prestazione d'opera intellettuale" (art. 2230) può essere condizionata "all'iscrizione in un albo o elenco". La legge 14 gennaio 2013, n. 4 riprende la definizione di cui sopra, specificando che l'esercizio della professione (non ordinistica ovvero associativa) "è libero". Infine, mentre in Italia i professionisti non sono imprese, per la giurisprudenza



*ISTITUTO NAZIONALE SUPERIORE FORMAZIONE OPERATIVA  
DI PROTEZIONE CIVILE*

*Pianificazione di Emergenza – Coordinamento - Formazione di Protezione Civile*

comunitaria è impresa "qualsiasi entità che esercita una attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento". Le attività di chi esercita una professione sono "attività organizzate per la produzione di servizi, ossia per l'esecuzione di prestazioni di fare". Quindi i liberi professionisti, per la normativa comunitaria, sono imprenditori.

In base alla riforma del 2012, operata ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 emanata in applicazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 - convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 - la disciplina del tirocinio professionale ha subito una riforma generale. Inoltre, ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 - le tariffe ordinistiche sono state abolite, stabilendo nel contempo che il compenso del professionista venga determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro competente. Dal 15 agosto 2014 i liberi professionisti ordinistici sono obbligati (a seguito della riforma delle professioni, DPR 137/2012 di cui sopra che ha avuto diverse proroghe) a dotarsi di una polizza assicurativa RC.

L'iscrizione ad un albo professionale, è tipica delle "*professioni protette*", nell'ambito del *sistema ordinistico* contrapposto al libero professionista inquadrato nelle "*associazioni professionali*", di tipo volontario. Quest'ultimo sistema ha trovato riconoscimento giuridico da parte dello Stato con la legge sulle associazioni professionali 14 gennaio 2013, n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate"), entrata in vigore il 10 febbraio 2013 (precedentemente approvata in via definitiva dalla Camera il 19/12/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 il 26/01/2013). Tale legge, nei primi articoli, inquadra la nuova tipologia di liberi professionisti (cosiddetti *senza albo*) iscritti alle associazioni professionali e, comunque, dà una definizione generale (svincolata dal sistema ordinistico) di libero professionista come soggetto economico che eroga servizi mediante il ricorso prevalente o esclusivo di prestazione *intellettuale*.

Secondo uno studio di CNA Professioni, nel luglio 2012 risultavano 1,7 milioni di liberi professionisti protetti contro ben 3 milioni di liberi professionisti non ordinistici (senza albo); la differenza è destinata a crescere in conseguenza della rapida evoluzione dei servizi richiesti da persone fisiche e aziende nonché per la rilevante contrazione di iscritti, soprattutto giovani, tra gli ordini a causa della crisi. D'altra parte, mentre se è vero che le attività professionali riservate per legge le possono effettuare, appunto, solo gli iscritti agli ordini, le associazioni dei liberi professionisti non ordinistici lamentano la concorrenza "sleale" nello svolgimento di attività non riservate da parte di soggetti delle professioni regolamentate in quanto questi ultimi hanno condizioni contributive di carattere pensionistico nettamente più favorevoli, godendo altresì delle protezioni legali e assicurative offerte dagli ordini.